

Arriva l'APE: si può chiedere un prestito per andare in pensione 3 anni e 7 mesi in anticipo

L'APE (Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica), istituito in via sperimentale dall'art. 1, c. 166 e ss. della L. 11 dicembre 2016, n. 232 ("L. 232/2016"), è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità ai soggetti che hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla domanda del prestito, per consentire al richiedente che sia rimasto privo di lavoro nel periodo precedente alla pensione di accedere in anticipo ad una prestazione previdenziale ridotta.

L'interessato si impegna a restituire successivamente il prestito ricevuto con trattenute in misura percentuale sulla pensione di vecchiaia che sarà liquidata dall'INPS. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di morte prematura.

I lavoratori, per accedere al prestito, devono essere in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, deve essere pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (983,71 euro per il 2017).

L'entità minima della rata mensile del prestito è di 150 euro mensili, mentre l'importo massimo complessivo dello stesso non può eccedere le seguenti percentuali della prestazione pensionistica dovuta nel periodo di riferimento dell'anticipazione richiesta:

1. 75% se la durata del finanziamento è superiore a 36 mesi;
2. 80% se la durata del finanziamento è compresa tra 24 e 36 mesi;
3. 85% se la durata del finanziamento è compresa tra 12 e 24 mesi;
4. 90% se la durata del finanziamento è compresa tra 6 e 12 mesi.

Per ovvie ragioni di solvibilità, tale finanziamento non potrà comunque comportare una rata di ammortamento del prestito APE superiore al 30% del trattamento pensionistico, al netto delle altre trattenute a carico del richiedente, come ad esempio debiti erariali o assegni divorzili.

È stato istituito un Fondo di Garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Tale Fondo garantisce l'istituto di credito che finanzia il prestito fino all'80% del debito residuo, fra l'altro, nei casi di revoca della pensione da parte dell'INPS e di insolvenza del lavoratore.

Gli istituti finanziatori sono tenuti a mettere a disposizione del lavoratore, gratuitamente, una tabella relativa al piano di ammortamento ventennale ed all'andamento del rapporto, aggiornato almeno una volta all'anno in formato elettronico, così come l'impresa assicuratrice deve fornire all'assicurato, sempre in formato elettronico, i dati relativi al premio versato.

Alla luce di quanto sopra, va sottolineata l'importanza che può assumere questo strumento nell'ambito delle conciliazioni individuali delle controversie di lavoro, laddove potrà essere previsto che i datori di lavoro, allo scopo di incentivare la cessazione del rapporto sotto il profilo economico, contribuiscano in tutto o in parte al finanziamento dell'APE.

Il datore di lavoro potrebbe decidere di impegnarsi in sede conciliativa ad erogare una somma, anche direttamente all'istituto finanziatore, che abbia la funzione di diminuire l'ammontare debitorio del lavoratore, specialmente nei casi in cui la rata da pagare dopo il raggiungimento della pensione, in mancanza del

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Matteo Fusillo
Tel. +39 06 478751
mfusillo@gop.it

Saverio Schiavone
Tel. +39 06 478751
sschiavone@gop.it

Raffaella Betti Berutto
Tel. +39 06 478751
rbetti@gop.it

Cristina Capitanio
Tel. +39 06 478751
ccapitanio@gop.it

Milano

Paola Tradati
Tel. +39 02 763741
ptradati@gop.it

Alessandra Ferroni
Tel. +39 02 763741
aferroni@gop.it

Nicola Bonante
Tel. +39 02 763741
nbonante@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

contributo datoriale, supererebbe il massimale del 30% stabilito dalla legge per la diminuzione sulla prestazione previdenziale.

Con finalità analoghe, il legislatore ha espressamente previsto, all'art. 1, c. 172, della L. 232/2016, che i datori di lavoro del settore privato possono anche stipulare con il lavoratore un accordo individuale per incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione nella prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo, all'aliquota di finanziamento della contribuzione obbligatoria (34%), applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente.

Sempre nell'ottica dell'incentivazione all'uso di tale strumento in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, si segnala che, ai sensi dell'art. 1, c. 177, della L. 232/2016, le somme erogate dall'istituto di credito in quote mensili a titolo di prestito APE non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Inoltre, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, è riconosciuto su base annuale un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento dell'importo degli interessi e dei premi assicurativi. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.